



Ministero della Transizione ecologica

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

CONVENZIONE

TRA

Il **Ministero della Transizione ecologica** (già Ministero per l'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, di seguito anche denominato "Ministero"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, Codice Fiscale 97047140583 legalmente rappresentato dalla dott.ssa Giusy Lombardi, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per il clima, l'energia e l'aria (nel seguito anche denominata "DG CIEA");

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Ing. Carmelo Gallo nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

(nel seguito indicate singolarmente anche "la Parte" e congiuntamente anche "le Parti")

PREMESSE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, recante "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*", così come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*";

VISTO il D.M. 24 dicembre 2019, n. 363, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;

VISTO il D.M. del 25 gennaio 2021 n. 37, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021 al n. 782, avente ad oggetto la Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2021;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020, giugno 2020, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*;

VISTO il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ed in particolare l’articolo 3 il quale prevede un’autorizzazione di spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, presentati dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTO il decreto attuativo n. 222 del 28 ottobre 2020 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) che stabilisce le modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili per il finanziamento degli investimenti

necessari alla realizzazione di progetti sperimentali nell'ambito del Programma di finanziamento per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici di cui all'articolo 3 del D decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (di seguito Programma);

VISTO in particolare l'articolo 13 del decreto n. 222 del 28 ottobre 2020 che stabilisce per le attività di verifica sulla corretta attuazione del Programma che il Ministero possa avvalersi delle società *in house* mediante stipula di apposite Convenzioni;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuova linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che *“le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *“Codice dei contratti pubblici”*, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO l'articolo 192, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017, con la quale l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi *in house*;

CONSIDERATO che le predette Linee guida ANAC n. 7 sono state aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto la Sogesid S.p.A. nell'*“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* riconoscendola quale Società *in house* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione

ecologica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), ai sensi della citata norma;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero;

VISTO il D.P.C.M. del 30 dicembre 2010, che, nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nella “Sogesid S.p.A.”, ha esplicitato, nelle premesse, come la stessa Società “*opera nel settore di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e che “*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell’attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell’*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l’art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che lo statuto sociale della Sogesid S.p.A. recepisce quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell’ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell’ambito dell’*in house providing* il Ministero della transizione ecologica ed il

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTO il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

CONSIDERATO che in forza di quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, la presente Convenzione non deve essere sottoposta al controllo analogo ex ante;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al n. 3046, avente per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti dalla Società, a valere sui fondi ordinari di competenza del Ministero;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione Quadro, all'art. 10, disciplina i criteri di rendicontazione dei costi sulla base del principio generale della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per l'erogazione dei servizi previsti;

ATTESO che, in particolare, i costi del personale sono riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti dal sopra citato art. 10, con riferimento ai livelli contrattuali e corrispondenti skill professionali ivi previsti;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista, ai sensi dell'art. 10 della vigente Convenzione Quadro, l'applicazione di una percentuale del 14% dei costi diretti fino alla scadenza della medesima;

ATTESA l'esigenza di adottare, per ragioni di uniformità gestionale, la disciplina prevista per le attività di cui alla citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, nonostante la specialità e la natura aggiuntiva dei servizi oggetto del presente atto rispetto alle attività di cui alla citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020;

CONSIDERATO che il mancato ricorso al mercato da parte del Ministero – ai sensi dell'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – è giustificato dalle esigenze del Ministero medesimo di realizzare le attività connesse al monitoraggio del Programma di finanziamento per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;

VISTA la nota prot. 77352 del 15 luglio 2021, con la quale la DG CIEA ha richiesto alla Sogesid S.p.A. una proposta di progettazione dei servizi connessi alle attività necessarie ai fini della verifica sulla corretta attuazione del Programma;

VISTA la nota prot. n. U-0002927 del 22 luglio 2021, acquisita agli atti con prot. 81100 del 23 luglio 2021, con la quale la Sogesid S.p.A., in riscontro all'istanza della DG CIEA, ha trasmesso l'offerta tecnico-economica concernente l'attività di verifica sulla corretta attuazione del Programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile ai sensi dell'articolo 13 del Decreto n. 222 del 28 ottobre 2020, per un importo di € 400.000,00 inclusa IVA al 22%;

RITENUTA congrua l'offerta tecnico-economica presentata e contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio (nel seguito anche "POD") allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;

RITENUTI pertanto soddisfatti, alla luce di quanto sopra esposto, i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per il mancato ricorso al mercato e per la congruità dell'offerta economica del soggetto *in house*;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria oggetto della presente Convenzione verrà assicurata dal Ministero a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 8418 "Spese per il finanziamento di progetti per la promozione del trasporto scolastico sostenibile";

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente Atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari*" ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO il D.P.C.M. del 15 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti, Reg.n .1, Fog. 498, in data 19 febbraio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della DG CIEA alla Dott.ssa Giusy Lombardi;

VISTA la determina prot. 266 del 04/08/2021 adottata dal direttore generale per il clima, l'energia e l'aria con cui, al fine di garantire la realizzazione delle attività di verifica sulla corretta attuazione del Programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile, di cui all'articolo 13 del decreto n. 222 del 28 ottobre 2020, è stato stabilito di sottoscrivere una Convenzione con la Sogesid S.p.A., della durata di 42 mesi a partire dal 1° ottobre 2021, avente ad oggetto la realizzazione del progetto "Attività di verifica sulla corretta attuazione del Programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile" per un importo pari a € 327.868,85, oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 400.000,00;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 ***(Oggetto della Convenzione)***

1. Con la sottoscrizione del presente Atto la Sogesid S.p.A. si impegna a garantire, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, la realizzazione del progetto "*Attività di verifica sulla corretta attuazione del Programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile*" funzionale all'attuazione delle attività di competenza della DG CIEA, alle condizioni specificate nei successivi articoli e nel Piano Operativo di Dettaglio (di seguito anche POD).
2. Il progetto sarà sviluppato attraverso le linee di azione dettagliate nel Piano Operativo di Dettaglio di cui al successivo articolo 3, secondo modalità organizzative ed operative stabilite autonomamente dalla Sogesid S.p.A., che assume il potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività ed il potere direttivo sul personale impiegato, garantendo il risultato del servizio fornito.

Articolo 3 ***(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)***

1. Il Piano Operativo di Dettaglio, riportato in allegato, prevede in particolare:
 - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto all'ambito di intervento di cui all'articolo 2;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - gli indicatori di risultato e di output;
 - l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'art. 5.
2. In considerazione della rilevanza strategica e delle specificità tecniche necessarie per l'attuazione delle misure previste, per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2 la Società, di concerto con il Ministero, potrà utilizzare personale dipendente dotato di specifiche competenze gestionali e/o settoriali, ovvero avvalersi di consulenti esterni, in caso di indisponibilità di figure professionali da allocare per l'attuazione della presente Convenzione, ricorrendo in quest'ultimo caso al reclutamento mediante procedura selettiva, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione della DG CIEA che si esprimerà entro 15

(quindici) giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della DG CIEA, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione regola il rapporto tra le Parti a decorrere dal 1° ottobre 2021 fino al 31 marzo 2025.
2. La presente Convenzione è vincolante per la Sogesid S.p.A. a decorrere dalla data di sottoscrizione, mentre per la DG CIEA sarà vincolante solo dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Contabilità di Stato.
3. Eventuali proroghe a titolo non oneroso potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A., su richiesta della stessa Società e accettazione del Ministero, mediante sottoscrizione di apposito Atto, da stipularsi almeno 40 (quaranta) giorni prima della scadenza, al fine di consentire il completamento dei previsti adempimenti di controllo da parte degli organi competenti.

Articolo 5

(Risorse e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Ministero – DG CIEA, riconosce un importo complessivo massimo pari a € 327.868,85 (trecentoventisette/milaottocentosessantotto/85) più IVA al 22% per un totale di € 400.000,00 (quattrocentomila/00), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 8418 "Spese per il finanziamento di progetti per la promozione del trasporto scolastico sostenibile".
3. La Società provvederà a predisporre relazioni trimestrali sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato, evidenziando i costi sostenuti nonché il conseguimento dei risultati attesi e/o degli output previsti.
4. I pagamenti avverranno con cadenza trimestrale, previa presentazione della fattura elettronica da parte della Sogesid S.p.A. e a seguito dell'approvazione della relazione trimestrale e della relativa documentazione attestante i costi, sulla base delle valutazioni della DG CIEA.
5. La documentazione di riferimento sarà fornita alla DG CIEA in originale se in formato digitale e in copia conforme all'originale se in formato cartaceo. La stessa sarà detenuta in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.
6. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A., previa esplicita autorizzazione da parte della DG CIEA, emetterà le fatture intestandole al Ministero della transizione ecologica – Direzione

Generale per il clima, l'energia e l'aria – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma C.F. 97047140583. La DG CIEA provvederà alla liquidazione mediante accredito su c/c bancario intestato alla Sogesid S.p.A., indicato in calce alla fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.

7. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013.
Il codice IPA a cui trasmettere la fattura elettronica sarà comunicato dalla DG CIEA alla Sogesid S.p.A.
8. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività oggetto del presente Atto sono rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, come meglio esplicitato nell'allegato POD.
9. Le spese generali per le prestazioni rese dalla Sogesid S.p.A. sono determinate, ai sensi dell'art. 10, lettera b) della Convenzione Quadro sottoscritta il 9 giugno 2020, utilizzando il criterio del tasso forfettario applicato nella misura del 14% dei costi diretti, fino alla scadenza della vigente Convenzione Quadro.

Articolo 6

(Responsabili della Convenzione)

1. La DG CIEA provvederà ad individuare il soggetto Responsabile della presente Convenzione, dandone comunicazione alla Sogesid S.p.A.
2. Al Responsabile della Convenzione di cui al comma 1 spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionali al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A, la Dott.ssa Giorgia Scopece, in qualità di dirigente della competente Direzione Operativa aziendale.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7

(Obblighi della Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A., né da chiunque collabori alle

stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della DG CIEA e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

Articolo 8
(Prestazioni esterne)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa vigente, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della DG CIEA per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare il Ministero da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 9
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.
6. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M).
7. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Ministero, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
8. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Ministero della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10
(Recesso)

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso Contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre 15 (quindici) giorni.

Articolo 11
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La DG CIEA e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12
(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente Atto, rimangono di proprietà esclusiva del Ministero che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per la Sogesid S.p.A. di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Articolo 13
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - il Ministero, in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44;
 - la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria, n. 35.

Articolo 14
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 15
(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché, al D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 12 del decreto n. 177 del 14/08/2020 e dell'art. 28 del GDPR, ricorre a Sogesid S.p.A. quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Articolo 16
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 17

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. In coerenza con l'art. 16 della Convenzione Quadro sottoscritta con il Ministero - con la quale la Sogesid S.p.A. si è impegnata a dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, nonché all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle società partecipate dal citato Dicastero - la Società è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con i relativi allegati, alla cui presa visione, acquisizione di consapevolezza e rispetto sono tenuti tutti i soggetti che collaborano, a qualsiasi titolo, con la stessa. La Sogesid S.p.A. ha implementato, altresì, un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. La Sogesid S.p.A, anche nella sua qualità di società *in house providing* al Ministero, si impegna, inoltre, al rispetto delle previsioni del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché del Codice di comportamento adottati dal predetto Dicastero, per quanto applicabili.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della documentazione sopracitata, pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai relativi contenuti, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. L'inosservanza di quanto previsto dai precedenti commi integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 18

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**

Il Direttore Generale della Direzione per il clima,
l'energia e l'aria
Dott.ssa Giusy Lombardi

SOGESID S.P.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.